



REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° 451

SEDUTA DEL 16 APR. 2012

FORMAZIONE LAVORO  
CULTURA, SPORT

UFFICIO LAVORO E TERRITORIO  
DIPARTIMENTO FA/AA

OGGETTO

- Approvazione Indirizzi Operativi concernenti la definizione delle modalità di attuazione dell'art. 20, L.R. n. 26/2011 e modifica al primo punto dell'art. 2 delle direttive attuative dell'articolo 47 "inserimento lavorativo soggetti diversamente abili" della L.R. n. 20 del 6 agosto 2008 di cui alla D.G.R. n. 1669 del 22.10.2008

Relatore **PRESIDENTE**

La Giunta, riunitasi il giorno 16 APR. 2012 alle ore 12,45 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1. Vito DE FILIPPO	Presidente	X	
2. Agatino Lino MANCUSI	Vice Presidente		X
3. Attilio MARTORANO	Componente	X	
4. Rosa MASTROSIMONE	Componente	X	
5. Vilma MAZZOCCO	Componente		X
6. Maurizio Marcello PITTELLA	Componente		X
7. Vincenzo Edoardo VITI	Componente	X	
	Componente		X

Segretario: dr. Arturo AGOSTINO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 7 pagine comprese il frontespizio e di N° 1 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° UPB Cap. per €

Assunto impegno contabile N° UPB Cap.

Esercizio per €

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione  integrale  per estratto

- Vista la L.R. n. 12 del 02/1996 e successive integrazioni e modificazioni concernente la "Riforma dell'Organizzazione Regionale";
- Visto il D. Lgs n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
- Vista la D.G.R. n. 2903/2004 "Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione spesa";
- Vista la D.G.R. n. 1148 del 23/05/2005, recante "Denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali della Giunta Regionale e della Presidenza della Giunta";
- Viste le DD.G.R. n. 11/98 e 18 14/2000 e successive integrazioni e modificazioni;
- Viste la D.G.R. n. 2017 del 5 ottobre 2005 e successive modifiche e integrazioni;
- Viste la D.G.R. n. 637 del 3 maggio 2006;
- Vista la L. 21.12.1978, n. 845, Legge quadro in materia di formazione professionale, con particolare riferimento all'art. 4, comma d) ed all'art. 8, comma h),
- Vista la L. 05.02.1992, n. 104, Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, con riferimento all'art. 17;
- Visto il D. Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 con il quale è stato disciplinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato.
- Visto il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, concernente il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 24.06.1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento;
- Vista la Legge Regionale 8 settembre 1998, n. 29 recante " Norme in materia di politiche regionali per il lavoro e servizi integrati per l'impiego" con cui la Regione Basilicata ha disciplinato l'esercizio delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro ad essa conferiti dal D. Lgs n. 469/1997, ed in cui, all'art. 4, sono state delegate alle province le funzioni ed i compiti di cui all'art. 2, comma 1, del citato D. Lgs. n. 469/1997, con particolare riferimento al collocamento obbligatorio di cui alla lettera d), art. 2, del medesimo Decreto.
- Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: "Norme di diritto al lavoro dei disabili", con particolare riferimento alle convenzioni e alle convenzioni di integrazione lavorativa, disciplinate dall'art. 11 come specifico strumento di programma mirante all'inserimento lavorativo delle persone diversamente abili;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000 avente il titolo di "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento

obbligatorio dei disabili a norma dell'art. 1 comma 4 legge 12 marzo 1999 n. 68", ove tra l'altro sono prescritti i criteri di accertamento delle condizioni di disabilità e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante;

Visto il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 (G.U. n. 270 del 18.11.2000), recante il regolamento di esecuzione per l'attuazione della L. 12.03.1998, n. 68, con particolare riferimento all'articolo 7, comma 4, in cui è stabilito che "I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni con chiamata nominativa dei soggetti disabili solo nell'ambito delle convenzioni, stipulate ai sensi dell'articolo 11, della legge n.68 del 1999 ....";

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con riferimento particolare all'art. 39, ove è prescritto che le amministrazioni pubbliche promuovono programmi di assunzione per portatori di disabilità con l'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 11 della L. n. 68/1999 sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica e del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché all'art 35, che disciplina in generale il reclutamento del personale nella P.A.;

Vista la L.R. 20 Luglio 2001, n. 28 "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili", con particolare riferimento al comma 2, art. 9, ove sono stati individuati nei servizi provinciali per il lavoro gli uffici competenti a stipulare le convenzioni per l'inserimento mirato e le convenzioni di integrazione lavorativa, di cui al cit. art. il, L. 68/99, prescrive l'articolazione dei contenuti di dette convenzione in termini di durata, di qualifiche, di requisiti professionali e attitudinali dei lavoratori;

Vista la L.R. 11.12.2003, n. 33, Riordino del sistema formativo integrato;

Vista l'INTESA in materia di diritto al lavoro dei disabili - Documento del 16 novembre 2006 sancito nella CONFERENZA UNIFICATA Stato, Regioni, Province, Autonomie Locali, con particolare riferimento all'art. 7 che, in deroga alla disciplina generale, stabilisce che "1. In via transitoria le amministrazioni pubbliche, nei limiti previsti dalla legge n. 68/1999 e dalle norme vigenti in materia di assunzione, possono procedere all'assunzione dei lavoratori disabili che, alla data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano svolto presso le amministrazioni attività di tirocinio con esito positivo o, comunque, attività lavorativa per almeno due anni. 2. I lavoratori disabili assunti ai sensi del comma precedente sono computati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999";

Visto l'articolo 47 "Inserimento lavorativo soggetti diversamente abili " della L.R. n. 20 del 6 agosto 2008 confermato successivamente dall'articolo 15 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31;

Vista la D.G.R. n.1669 del 22.10.2008 con cui la Giunta Regionale ha approvato le direttive attuative del succitato articolo 47 "Inserimento lavorativo soggetti diversamente abili " della L.R. n. 20 del 6 agosto 2008, confermato successivamente dall'articolo 15 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31;

- Vista la D.G.R. n. 1332 dell'8 agosto 2008, recante "Modifiche agli indirizzi operativi in materia di riforma del sistema pubblico di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro (D. Lgs. n. 297/2002), di cui alla D.G.R. n. 1645 del 05.07.2004 e alla D.G.R. n. 1333 del 16.08.2006";
- Vista la D.G.R. n. 36 del 13 gennaio 2010, recante ad oggetto: L. 12 marzo 1999, n. 68 - D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - INTESA in materia di diritto al lavoro dei disabili - Documento del 16 novembre 2006 sancito nella CONFERENZA UNIFICATA Stato, Regioni, Province, Autonomie Locali - Presa d'atto della "INTESA" - Approvazione dello schema di convenzione - Approvazione delle direttive operative;
- Vista la D.G.R. n. 896 del 20.06.2011 avente ad oggetto " INDIRIZZI OPERATIVI di Riforma del Sistema Pubblico di Mediazione tra Domanda e Offerta di lavoro", in attuazione del D. Lgs. 297/2002, di cui alle DD.G.R. n. 1645/2004, n. 1333/2006, n. 1332/2008 e n. 96/2010. Modifiche al TITOLO SESTO - Collocamento Obbligatorio L. 68/1999;
- Richiamata la nota dell'Ufficio Lavoro e Territorio, Prot. n. 227364/74.AA del 19 novembre 2007, indirizzata alla Direzione Generale del Mercato del Lavoro, Divisione II del Ministero del Lavoro e della P.S., e recante all'oggetto: "presentazione di quesito e richiesta di parere" in merito all' "intesa", di cui trattasi;
- Preso atto che la nota della citata Direzione Generale del Mercato del Lavoro — Divisione III — Ministero del Lavoro e della P.S., Prot. n. 13/111/0027832 del 27.11.2007, di riscontro alla nota regionale, testualmente recita: "... qualora i soggetti disabili iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio non avessero completato alla data del 07.12.2006, l'arco temporale di due anni nell'espletamento di tirocini e di attività lavorative, si ritiene, in coerenza di sistema e per evitare disparità di trattamento, che il datore di lavoro pubblico possa comunque usufruire dei benefici di cui all'art. 7 dell'intesa procedendo quindi ad assumere nominativamente tali soggetti e a computarli nell'aliquota d'obbligo prevista dall'art. 3, della L. n. 68/99";
- Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni n. 0046729 del 17.10.2008, secondo la quale, in ossequio all'art.7 dell'Intesa sancita il 16 novembre 2006 in sede di Conferenza Unificata Stato –Regioni - Città-Autonomie Locali e in conformità all'orientamento espresso dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali nella soprarichiamata nota, le amministrazioni possono considerare positivamente quale requisito valido per l'assunzione dei soggetti ivi previsti "...le attività di tirocinio svolte o ancora in corso alla data del 7 dicembre 2006....";
- Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni n. 0034506 del 08/06/2011, nella quale viene ribadito l'orientamento già espresso con la precitata nota n. 0046729 del 17.10.2008;

- Vista la Legge 14 febbraio 2003, n. 30. "Delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";
- Visto il D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, concernente: "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30;
- Visto la Legge Regionale 30.12.2011, n. 26 e, in particolare l'art. 20 che sostituisce l'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31 contenente disposizioni in materia di inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili;
- Ritenuto di dover procedere all'emanazione di Indirizzi Operativi al fine di definire le modalità di attuazione del succitato art. 20 della L.R. n. 26 del 30.12.2011;
- Visto il verbale dalla Commissione Permanente per l'Impiego della Basilicata nella seduta del 23.03.2012 che ha approvato il testo degli Indirizzi Operativi concernenti la definizione delle modalità di attuazione dell'art. 20 della L.R. 30.12.2011, n. 26;
- Visti i sopra citati Indirizzi Operativi concernenti la definizione delle modalità di attuazione dell'art. 20 della L.R. 30.12.2011, n. 26;
- Visto il comma 5 dell'articolo 20 della succitata L.R. n. 26/2011 in cui è disposto che: "La Regione Basilicata, esclusivamente in attuazione dell'articolo 7 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie Locali in data 7 dicembre 2006, promuove, altresì, progetti speciali finalizzati all'assunzione a tempo determinato presso le Amministrazioni pubbliche presenti sul territorio della Regione Basilicata dei lavoratori diversamente abili che hanno svolto con esito positivo, presso gli Enti pubblici presenti sul territorio della Regione Basilicata, un'attività di tirocinio iniziata anteriormente alla data di entrata in vigore dell'Intesa, anche se completata successivamente";
- Ritenuto di confermare la vigenza delle direttive attuative dell'articolo 47 "inserimento lavorativo soggetti diversamente abili " della L.R. n. 20 del 6 agosto 2008 di cui alla D.G.R. n. 1669 del 22.10.2008 al fine dell'attuazione del comma 5 dell'art. 20 della L.R. 30.12.2011, n. 26;
- Ritenuto altresì, necessario modificare dette direttive nella parte relativa alla previsione del requisito soggettivo dei lavoratori disabili di cui al primo punto dell'art. 2 "Elementi generali di riferimento nella predisposizione dei progetti speciali" delle medesime direttive al fine di renderle coerenti con l'art. 7 dell'Intesa sopracitata;
- Ritenuto in particolare, di sostituire il primo punto dell'art. 2 "Elementi generali di riferimento nella predisposizione dei progetti speciali" delle medesime direttive, nel modo seguente:
- "la condizione soggettiva, in possesso dei lavoratori diversamente abili destinatari dei progetti speciali, consistente nell'aver svolto, presso le Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio della Regione Basilicata, per la durata di almeno 24 mesi, un'attività di tirocinio con esito positivo o, comunque, attività lavorativa iniziata anteriormente alla data di entrata in vigore (7 dicembre 2006) dell'Intesa sancita il 16 novembre 2006 in sede di

Conferenza Unificata Stato - Regioni-Città - Autonomie Locali anche se  
completata successivamente;".

Su proposta dell'Assessore al ramo

Ad unanimità di voti

### DELIBERA


per le motivazioni in premessa descritte, che qui si intendono richiamate ed assunte integralmente;

1. di approvare gli Indirizzi Operativi concernenti la definizione delle modalità di attuazione dell'art. 20 della L.R. 30.12.2011, n. 26, come approvati dalla Commissione Permanente per l'Impiego della Basilicata nella seduta del 23.03.2012 nel testo che si allega alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (allegato n.1);
2. di approvare la modifica al primo punto dell'art. 2 delle direttive attuative dell'articolo 47 "inserimento lavorativo soggetti diversamente abili" della L.R. n. 20 del 6 agosto 2008 di cui alla D.G.R. n. 1669 del 22.10.2008, confermate nella parte restante, nel modo di seguito indicato:  
"la condizione soggettiva, in possesso dei lavoratori diversamente abili destinatari dei progetti speciali, consistente nell'aver svolto, presso le Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio della Regione Basilicata, per la durata di almeno 24 mesi, un'attività di tirocinio con esito positivo o, comunque, attività lavorativa iniziata anteriormente alla data di entrata in vigore (7 dicembre 2006) dell'Intesa sancita il 16 novembre 2006 in sede di Conferenza Unificata Stato - Regioni-Città - Autonomie Locali, anche se completata successivamente;";
3. di incaricare l'Ufficio Lavoro e Territorio, Dipartimento Formazione Lavoro Cultura Sport, di procedere ai successivi e conseguenti adempimenti amministrativi e gestionali;
4. di disporre la notifica del presente provvedimento a tutte le Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio della Regione Basilicata;
5. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul B.U.R. Basilicata.

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O.

IL DIRIGENTE

  
(Dott.ssa Lilliana Santoro)

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

**Indirizzi Operativi  
concernenti  
la definizione delle modalità di attuazione dell'art. 20 della Legge Regionale 30.12.2011 n. 26**

**Disposizioni generali**

**1. 1. Finalità**

Con il presente atto vengono adottati gli Indirizzi Operativi diretti a definire le modalità di attuazione dell'art. 20 della Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 26, recante "Disposizioni per la Formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2012".

In particolare, detto articolo, che modifica l'articolo 15 della Legge Regionale 24/12/2008, n. 31 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata. Legge Finanziaria 2009", testualmente recita:

*1. L'articolo 15 della legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31 è così sostituito:*

*"1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo stabile dei soggetti diversamente abili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e l'assolvimento degli obblighi di assunzione previsti all'articolo 3 della medesima Legge da parte degli Enti pubblici presenti nel territorio regionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzione e in attuazione dell'art. 7 dell'Intesa sancita il 16 novembre 2006 in sede di Conferenza Unificata Stato – Regioni – Città – Autonomie Locali, la Regione Basilicata promuove convenzioni ai sensi dell'articolo 11 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e dell'articolo 39 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato da parte delle Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio della Regione Basilicata, mediante chiamata nominativa, dei soggetti disabili iscritti negli elenchi di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno completato presso Enti pubblici presenti sul territorio della Regione Basilicata un rapporto di lavoro a tempo determinato sorto sulla base dei progetti speciali di cui all'articolo 15, comma 1, della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31, avendo in precedenza svolto presso Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio della Regione Basilicata, per la durata di almeno 24 mesi, un'attività di tirocinio con esito positivo o, comunque, lavorativa, iniziata anteriormente alla data di entrata in vigore dell'Intesa, anche se completata successivamente.*

*2. A tal fine, per ogni lavoratore diversamente abile che sia assunto ai sensi del comma precedente, la Regione Basilicata riconosce, per l'anno 2012, agli Enti pubblici promotori un contributo economico pari ad Euro 10.000,00.*

*3. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 15, comma 1, della Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, in essere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo contributo regionale sarà erogato, nel limite degli importi dovuti, fino alla scadenza del contratto.*

4. *Gli Enti pubblici presenti sul territorio della Regione Basilicata, in caso di scopertura delle quote riservate ai soggetti diversamente abili, dovranno attivare in via prioritaria la procedura di assunzione prevista al comma 1, fino ad esaurimento della categoria dei soggetti in possesso dei requisiti ivi previsti.*

5. *La Regione Basilicata, esclusivamente in attuazione dell'articolo 7 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Stato – Regioni – Città - Autonomie Locali in data 7 dicembre 2006, promuove, altresì, progetti speciali finalizzati all'assunzione a tempo determinato presso le Amministrazioni pubbliche presenti sul territorio della Regione Basilicata dei lavoratori diversamente abili che hanno svolto con esito positivo, presso gli Enti pubblici presenti sul territorio della Regione Basilicata, un'attività di tirocinio iniziata anteriormente alla data di entrata in vigore dell'Intesa, anche se completata successivamente.*

6. *Ai fini di cui al precedente comma la Regione Basilicata riconosce agli Enti promotori dei relativi progetti un contributo economico fino ad un massimo di Euro 10.000,00 annui per ogni lavoratore diversamente abile, in ragione di una percentuale non superiore al 75% del costo del lavoro lordo.*

7. *Per le finalità di cui al presente articolo è destinata, per l'esercizio finanziario 2012, una somma pari ad Euro 1.000.000,00 stanziata sulla UPB 0412.04 "Politiche per l'inserimento lavorativo dei portatori di Handicap e di altri soggetti svantaggiati" del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario."*

Con il combinato disposto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del citato articolo 20 della Legge Regionale 30/12/2011, n. 26, la Regione Basilicata intende favorire l'occupazione stabile presso le Amministrazioni Pubbliche locali dei soggetti diversamente abili di cui alla Legge n. 68/99 che si trovino nelle condizioni descritte al comma 1 del medesimo articolo, in attuazione dell'articolo 7 del provvedimento della Conferenza Unificata Stato e Regioni, datato 16 novembre 2006, recante "Intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell'art. 11 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e dell'art. 39 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003 n. 131".

A tal fine, il comma 2 del sopra citato articolo di Legge Regionale, riconosce agli Enti promotori, per l'anno 2012, un contributo di € 10.000,00 per ciascun lavoratore disabile assunto in base alla procedura di cui al comma 1 del medesimo articolo; per la stessa finalità, il comma 4 riconosce alla procedura di assunzione prevista al comma 1 carattere prioritario rispetto agli altri meccanismi del collocamento obbligatorio consentiti dalla normativa vigente, fino ad esaurimento della categoria dei soggetti di cui trattasi.

I rapporti di lavoro a tempo determinato che costituiscono presupposto per l'applicazione delle disposizioni normative di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 20 della Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 26, sono quelli instaurati ai sensi dell'articolo 15 Legge Regionale 24 dicembre 2008 n. 31 recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata - Legge Finanziaria 2009" che ha confermato, riproducendolo, l'articolo 47 Legge Regionale 6 agosto 2008, n. 20 "Inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili".

Si richiede, inoltre, che le attività di tirocinio o, comunque, lavorative, della durata di 24 mesi, – rispetto alle quali i sopra richiamati rapporti di lavoro a tempo determinato si pongono come prosecuzione – siano



iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della citata Intesa (7 dicembre 2006), anche se completate successivamente. Al riguardo si evidenzia che, l'articolo 7 dell'Intesa richiamata, in deroga alla disciplina generale, stabilisce che: “ 1. *In via transitoria le amministrazioni pubbliche, nei limiti previsti dalla Legge n. 68/1999 e dalle norme vigenti in materia di assunzione, possono procedere all'assunzione dei lavoratori disabili che, alla data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano svolto presso le amministrazioni attività di tirocinio con esito positivo o, comunque, attività lavorativa per almeno due anni.* 2) *I lavoratori disabili assunti ai sensi del comma precedente sono computati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999.*”, dove per data di entrata in vigore si intende quella del 7 dicembre 2006, corrispondente alla data di pubblicazione della citata Intesa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La previsione, al comma 1 dell'articolo 20 della legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 26, di un momento temporale diverso per il computo dei 24 mesi richiesti per le attività di tirocinio o, comunque, lavorative, deriva dalla posizione assunta dalla Direzione Generale del Mercato del Lavoro, Divisione III, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in un parere espresso su richiesta dell'Ufficio Lavoro e Territorio del Dipartimento Formazione, lavoro, Cultura e Sport della Regione Basilicata (nota Prot. n. 227364/74.AA del 19 novembre 2007, recante all'oggetto: “presentazione di quesito e richiesta di parere” in merito all' “intesa”, di cui trattasi); nel succitato parere - di cui alla nota Prot. n. 13/111/0027832 del 27.11.2007 - si afferma testualmente che: “... qualora i soggetti disabili iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio non avessero completato alla data del 07.12.2006, l'arco temporale di due anni nell'espletamento di tirocini e di attività lavorative, si ritiene, in coerenza di sistema e per evitare disparità di trattamento, che il datore di lavoro pubblico possa comunque usufruire dei benefici di cui all'art. 7 dell'intesa procedendo quindi ad assumere nominativamente tali soggetti e a computarli nell'aliquota d'obbligo prevista dall'art. 3, della L. n. 68/99”.

In tal senso si esprime anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, con nota n. 0046729 del 17.10.2008, secondo la quale, in ossequio all'art.7 dell'Intesa sancita il 16 novembre 2006 in sede di Conferenza Unificata Stato –Regioni - Città-Autonomie Locali e in conformità all'orientamento espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella soprarichiamata nota, le amministrazioni possono considerare positivamente quale requisito valido per l'assunzione dei soggetti ivi previsti “... le attività di tirocinio svolte o ancora in corso alla data del 7 dicembre 2006...”.

Tale orientamento viene ulteriormente ribadito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, con nota n. 0034506 del 08/06/2011.

Coerentemente con la scelta fatta dal legislatore regionale con l'art. 15 della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31, che riproduce il testo dell'art. 47 della Legge Regionale 6 agosto 2008, n. 20, e per evitare una disparità di trattamento rispetto ai soggetti disabili che - pur avendo svolto con esito positivo un'attività di tirocinio o, comunque, lavorativa, della durata di 24 mesi, iniziata anteriormente alla data del 7 dicembre

2006, anche se completata successivamente - non hanno svolto presso le amministrazioni locali un rapporto di lavoro a tempo determinato quale prosecuzione della precedente esperienza lavorativa, il comma 5 dell'articolo 20 della legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 26, consente, per tali soggetti, progetti speciali diretti all'assunzione a tempo determinato degli stessi presso le amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale, esclusivamente in attuazione dell'articolo 7 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Stato – Regioni - Città - Autonomie Locali in data 16 novembre 2006.

## **1.2. Riferimenti normativi**

La Regione Basilicata adotta gli indirizzi di cui al presente atto in coerenza dei principi fondamentali vigenti in materia di assunzione dei soggetti diversamente abili presso le amministrazioni pubbliche stabiliti dalle disposizioni normative di seguito indicate:

-Legge 5 febbraio 1992, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e s.m.i.;

-D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 con il quale è stato disciplinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato.

In particolare, l'articolo 4 di detto decreto, nell'ambito della definizione dei criteri a cui deve uniformarsi il legislatore regionale nel disciplinare l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, al comma 1, lett.a, prevede, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere f), g) e h), della Legge 15 marzo 1997, n. 59, l'attribuzione alle province delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto, tra cui il collocamento obbligatorio; la lettera b, del citato articolo 4, comma 1, del D.lgs n. 469/1997, prevede, tra gli altri criteri, la "costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale";

-Legge Regionale 8 settembre 1998, n. 29 recante " Norme in materia di politiche regionali per il lavoro e servizi integrati per l'impiego" con cui la Regione Basilicata ha disciplinato l'esercizio delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro ad essa conferiti dal D.Lgs n. 469/1997, ed in cui, all'art. 4, sono state delegate alle province le funzioni ed i compiti di cui all'art. 2, comma 1, del citato D.Lgs. n. 469/1997, con particolare riferimento al collocamento obbligatorio di cui alla lettera d), art. 2, del medesimo Decreto.

L'articolo 2 di detta Legge, nell'individuare le funzioni attribuite alla Regione, al comma 1, stabilisce che "la Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza in materia di collocamento e di politiche attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato".

In attuazione di quanto disposto all'articolo 4, comma 1, lett. b, del D.Lgs n. 469/1997, l'articolo 5, comma 1, della citata Legge Regionale provvede all'istituzione della Commissione permanente per l'Impiego tripartita, quale sede di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche ed alle politiche del lavoro di competenza regionale;

-Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", che, all'art. 3, pone a carico dei datori di lavoro pubblici e privati l'obbligo di assunzione di lavoratori disabili nella misura ed entro i limiti ivi individuati. In particolare, detta legge, all'art. 7, comma 2, prevede che "I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso".

L'art. 11 della Legge n. 68/99, a cui la disposizione sopra citata fa espresso riferimento in quanto disciplina le convenzioni e le convenzioni di integrazione lavorativa quale ulteriore percorso per l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili – alternativo alla richiesta di avviamento numerico per i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, fatta salva in ogni caso la necessità di procedure concorsuali riservate per i profili superiori -, stabilisce, al comma 2, che nella convenzione può essere convenuta, tra le altre modalità ivi previste, "la facoltà della scelta nominativa".

Nella tematica di cui trattasi, assume particolare rilievo il comma 3 del succitato articolo 11 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, nel quale viene disposto che "La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge."

L'articolo 6, comma 1, della medesima Legge n. 68/99 stabilisce che "Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati "uffici competenti", provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato";

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000, avente il titolo di "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell'art. 1, comma 4, legge 12 marzo 1999, n. 68", ove tra l'altro sono prescritti i criteri di accertamento delle condizioni di disabilità e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante;

- D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 (G.U. n. 270 del 18.11.2000), recante il regolamento di esecuzione per l'attuazione della L. 12.03.1998, n. 68, con particolare riferimento all'articolo 7, comma 4, in cui è stabilito

che “I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni con chiamata nominativa dei soggetti disabili solo nell'ambito delle convenzioni, stipulate ai sensi dell'articolo 11, della legge n.68 del 1999 ...”;

-D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, con particolare riferimento all'art. 35 “Reclutamento del personale” che ai commi primo e secondo stabilisce testualmente:

*“1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:*

*a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;*

*b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.*

*2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa”.*

Con specifico riferimento ai soggetti di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, l'articolo 39 del predetto Decreto Legislativo statuisce che “1. Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzione per portatori di handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cui confluisce il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 45, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con le decorrenze previste dall'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303” (In attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda il Provvedimento 16 novembre 2006, n. 992/CU – Intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131);

-L.R. 20 Luglio 2001, n. 28 “Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili”, che, all'articolo 1, attribuisce alla Regione la funzione di favorire il diritto al lavoro delle persone disabili, prevedendo a tal fine diversi strumenti, tra cui la promozione dell'inserimento lavorativo di tali soggetti in forma dipendente, autonoma e auto imprenditoriale. Detta Legge, inoltre, all'articolo 4, stabilisce che “1. La Regione, nel rispetto delle linee programmatiche di cui all'art. 2 della L.R. n. 29/98, prevede interventi di politica attiva al lavoro delle persone disabili, nel rispetto del titolo I della presente legge in base ai programmi predisposti dalle Commissioni Provinciali Tripartite per le Politiche del Lavoro”.

L'articolo 6, comma 2, della medesima Legge individua nei Servizi del Lavoro delle Province gli Uffici competenti di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Nella tematica di cui trattasi assume particolare rilievo l'articolo 9, comma 2, della precitata Legge Regionale 20 luglio 2001, n. 28, ove sono stati individuati nei Servizi Provinciali del Lavoro gli Uffici competenti a stipulare le convenzioni di cui all'articolo 11 della Legge 68/99 (d'ora in poi denominati Uffici competenti), prescrivendo, altresì, l'articolazione dei contenuti di dette convenzione in termini di durata, di qualifiche, di requisiti professionali e attitudinali dei lavoratori;

-Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, articolo 3, che ha apportato modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione, modificando l'articolo 117 Cost., nel quale, tra le altre, viene attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia relativa alla "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (art. 117 Cost., comma 1, lett. m).

Il comma 3 del medesimo articolo 117 Cost. attribuisce alla potestà legislativa concorrente delle Regioni - da esercitare nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato - la materia della "tutela e sicurezza del lavoro". Il quarto comma attribuisce alla potestà legislativa regionale esclusiva ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

-Conferenza Unificata – Provvedimento 16 novembre 2006 – Intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Detto provvedimento (da ora in poi denominato Intesa), nelle more dell'adozione delle linee guida da emanarsi con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, si applica, in coerenza con la normativa regionale in materia, alle assunzioni dei lavoratori disabili presso le amministrazioni pubbliche, disposte ai sensi della suddetta legge con particolare riferimento ai tirocini realizzati, al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili.

La citata Intesa, dopo aver dettato una dettagliata disciplina delle sopra citate assunzioni, in chiusura, all'art. 7, in deroga alla disciplina generale, stabilisce che "1. In via transitoria le amministrazioni pubbliche, nei limiti previsti dalla legge n. 68/1999 e dalle norme vigenti in materia di assunzione, possono procedere all'assunzione dei lavoratori disabili che, alla data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano svolto presso le amministrazioni attività di tirocinio con esito positivo o, comunque, attività lavorativa per almeno due anni. 2. I lavoratori disabili assunti ai sensi del comma precedente sono computati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999".

-Legge Regionale 6 agosto 2008, n. 20, articolo 47 "Inserimento lavorativo soggetti diversamente abili", confermato dall'articolo 15 della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31, che, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili di cui alla Legge n. 68/99 e in attuazione dell'Intesa richiamata al punto precedente, prevede un contributo regionale diretto a promuovere "progetti speciali finalizzati a realizzare la prosecuzione del rapporto lavorativo a tempo determinato tra gli Enti pubblici e i

lavoratori diversamente abili che hanno svolto esperienze lavorative (borse lavoro, tirocini formativi, azioni positive, ect.) della durata di 24 mesi, presso le medesime amministrazioni pubbliche”.

-Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 26, recante “Disposizioni per la Formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2012”, con particolare riferimento all’articolo 20, alla cui attuazione tendono i presenti Indirizzi Operativi.

Nell’ambito del citato quadro normativo, la Regione Basilicata ha adottato i seguenti provvedimenti amministrativi:

- D. G. R. n. 1689 del 08 agosto 2005 con cui la Giunta Regionale ha approvato le “Azioni positive di politiche attive per il lavoro delle persone diversamente abili”;
- D. G. R. n. 1669 del 22 ottobre 2008 con cui la Giunta Regionale ha approvato le direttive attuative dell’articolo 47 “Inserimento lavorativo soggetti diversamente abili” della Legge Regionale 6 agosto 2008, n. 20, confermato successivamente dall’articolo 15 della Legge Regionale 24 dicembre 2008 n. 31;
- D. G. R. n. 36 del 13 gennaio 2010, con cui la Regione Basilicata ha preso atto del Provvedimento 16 novembre 2006 della Conferenza Unificata Stato – Regioni – Città – Autonomie locali, recante il titolo di “Intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e dell’articolo 39 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131”; con tale provvedimento la Regione Basilicata ha, inoltre, approvato lo schema tipo delle convenzioni che devono essere stipulate, ai sensi del comma 1, articolo 6 della citata Intesa, tra le singole Amministrazioni, soggette agli obblighi del collocamento obbligatorio e che attivano i programmi previsti al comma 1 dell’articolo 2 dell’Intesa, e gli Uffici competenti, di cui all’articolo 6 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- D. G. R. n. 896 del 20 giugno 2011 con cui la Regione Basilicata, nell’ambito degli “Indirizzi Operativi di Riforma del Sistema Pubblico di Mediazione tra Domanda e Offerta di lavoro”, in attuazione del D.Lgs. n. 297/2002, di cui alle DD. G. R. n. 1645/2004, n. 1333/2006, n. 1332/2008 e n. 96/2010, ne ha modificato il Titolo Sesto – Collocamento Obbligatorio L. 68/1999.

## **2. Modalità di attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell’articolo 20 della Legge Regionale n. 26/2011**

### **2. 1. Soggetti ammessi al contributo regionale**

Possono accedere al contributo di cui al comma 2 dell’articolo 20 della Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 26, le Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio regionale presso le quali sono stati completati rapporti di lavoro a tempo determinato sorti sulla base dei progetti speciali di cui all’articolo 15, comma 1, della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31 - che ha riprodotto l’articolo 47 della Legge regionale n. 20/2008 -, in prosecuzione di un’attività di tirocinio con esito positivo o, comunque, lavorativa, della

durata di almeno 24 mesi, iniziata anteriormente alla data di entrata in vigore (7 dicembre 2006) dell'Intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili sancita il 16 novembre 2006 in sede di Conferenza Unificata Stato – Regioni – Città – Autonomie Locali, anche se completata successivamente.

Possono accedere al sopra citato contributo regionale anche tutte le altre Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio regionale.

Le Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio della Regione Basilicata possono assumere lavoratori disabili mediante chiamata nominativa, ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 26, attraverso la stipula di convenzioni di cui all'articolo 11 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 e all'articolo 39 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche se non soggette all'obbligo di assunzione di soggetti disabili previsto dall'articolo 3 della Legge n. 68/1999 e anche oltre le quote di riserva stabilite in favore di tali soggetti, nel rispetto, in ogni caso, dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di assunzione alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

## **2. 2. Requisiti soggettivi dei lavoratori**

I soggetti disabili che possono essere assunti ai sensi dell'articolo 20 della Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 26, comma 1, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione nell'elenco del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della Legge 12 marzo 1999 n. 68;
- b) aver completato presso Enti pubblici presenti sul territorio della Regione Basilicata un rapporto di lavoro a tempo determinato sorto sulla base dei progetti speciali di cui all'articolo 15, comma 1, della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31 - che ha riprodotto, confermandolo, l'articolo 47 della Legge Regionale n. 20/2008 - avendo in precedenza svolto presso Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio della Regione Basilicata, per la durata di almeno 24 mesi, un'attività di tirocinio con esito positivo o, comunque, attività lavorativa, iniziata anteriormente alla data di entrata in vigore dell'Intesa (7 dicembre 2006), anche se completata successivamente;
- c) possesso dei requisiti generali richiesti per l'accesso al pubblico impiego dalla normativa vigente (tra cui il requisito della scuola dell'obbligo).

## **2. 3. Convenzioni**

1. Per accedere al contributo regionale di cui al comma 2 dell'articolo 20 della Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 26, le Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio regionale (d'ora in poi denominate Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici), nel rispetto dell'articolo 7, comma 4, del D. P. R.

10 ottobre 2000, n. 333, devono procedere all'assunzione attraverso convenzioni ai sensi dell'articolo 11 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 e dell'articolo 39 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

2. La convenzione viene stipulata tra la Pubblica Amministrazione e l'Ufficio competente sentita la Commissione Provinciale Permanente Tripartita che, istituita ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale n. 29/1998, interviene quale organo di concertazione e di consultazione sociale.

3. Le Pubbliche Amministrazioni operanti in ambito sovra provinciale devono stipulare la citata convenzione con la Regione Basilicata - Ufficio Lavoro e Territorio – Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport.

4. La convenzione, stipulata su proposta delle singole Pubbliche Amministrazioni, deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) le parti;
- b) la durata della convenzione<sup>1</sup>;
- c) la scelta nominativa quale modalità di individuazione del/i soggetto/i da assumere, laddove sussistono i presupposti di cui all'articolo 20, comma 1, della Legge Regionale 30 dicembre 2011 n. 26 (che deve essere espressamente richiamato), con l'ulteriore previsione che, nell'ipotesi in cui non sia possibile procedere per chiamata diretta nominativa (senza selezione), la selezione avverrà sulla base di criteri improntati al principio di trasparenza fissati in apposito Avviso Pubblico emanato dalle Province o, per le richieste di ambito sovra provinciale, dalla Regione;
- d) ambito territoriale di riferimento;
- e) il numero dei posti da ricoprire;
- f) il profilo professionale di inquadramento e le mansioni da svolgere;
- g) i tempi delle assunzioni previste nella convenzione, le quali possono essere programmate secondo una scansione temporale predefinita, nel corso dell'intero periodo di validità della convenzione medesima;
- h) che l'inquadramento nel ruolo dell'Amministrazione procedente, sussistendo i presupposti per l'assunzione in base alla procedura prevista all'articolo 20, comma 1, della Legge Regionale n. 26/2011, avverrà attraverso la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- i) l'obbligo della Pubblica Amministrazione di perseguire l'inserimento occupazionale programmato;
- j) l'esistenza o meno dell'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3 della Legge n. 68/1999, specificando, nell'ipotesi di sussistenza di detto obbligo, la misura in cui i posti riservati risultano già coperti;
- k) la previsione, in considerazione di particolari situazioni, della possibilità di stipulare successivamente specifiche convenzioni di inserimento lavorativo *ad personam*, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della Legge 12 marzo 1999, n. 68.

5. In convenzione può essere programmata la copertura dell'intera quota di riserva o di parte di essa.

---

<sup>1</sup> La durata della convenzione decorre dalla data di stipula della medesima.



6. La stipula della convenzione dà luogo, per la durata della stessa, all'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa sul collocamento obbligatorio nei limiti di quanto convenuto.
7. Le unità lavorative dedotte in convenzione possono essere oggetto (per intero o anche per una parte soltanto) di richiesta di avviamento effettuata contestualmente alla trasmissione della proposta di convenzione. Le richieste di avviamento devono essere inoltrate all'Ufficio Competente o alla Regione, nel caso di convenzioni stipulate con quest'ultima.
8. Durante il periodo di vigenza della convenzione, l'Ufficio competente di cui al comma 1, non provvede ad avviamenti d'ufficio ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, per i posti dedotti in convenzione e per l'intera durata della stessa.
9. l'Ufficio competente - o la Regione, per le convenzioni stipulate con quest'ultima -, qualora riscontri il mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione, alla cadenza temporale indicata, salvo giustificato e documentato motivo, ne richiederà l'adempimento ai sensi dell'articolo 1454 c.c.. Decorso inutilmente il termine indicato per l'adempimento nell'atto di diffida, la convenzione si intende immediatamente risolta.
10. Al fine di consentire la verifica circa l'esatto adempimento degli obblighi assunti mediante convenzione, la Pubblica Amministrazione deve dare comunicazione dell'avvenuta assunzione all'Ufficio competente e all'Ufficio Lavoro e Territorio – Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport della Regione Basilicata.
11. Con la convenzione deve essere perseguito l'obiettivo prioritario di stabilizzazione dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, della Legge Regionale 30 dicembre 2011 n. 26, fatto salvo l'utilizzo, nell'ipotesi di inesistenza dei presupposti per l'applicazione del succitato articolo 20, comma 1, L. R. n. 26/2011, delle ordinarie tipologie di inserimento lavorativo previste dalla normativa vigente, al fine di realizzare gli obiettivi occupazionali programmati.
12. Qualora, alla data della stipula della convenzione, per i posti da coprire mediante richiesta di avviamento effettuata contestualmente alla trasmissione della proposta di convenzione, o, alla data delle successive richieste di avviamento, nell'ambito del programma di assunzione dedotto in convenzione, nell'elenco del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999 n. 68 non risultino iscritti soggetti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 20 della Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 26, comma 1, l'Ufficio competente tempestivamente ne dà notizia alla Pubblica Amministrazione, la quale procede alla copertura dei relativi posti in base agli strumenti ordinari a tal fine previsti dalla normativa vigente. Nel caso di convenzioni stipulate con la Regione, tale notizia è trasmessa dagli Uffici Competenti alla Regione che provvederà ad informare la Pubblica Amministrazione procedente.
13. In tutte le ipotesi in cui non è possibile procedere, in tutto o in parte, alla copertura dei posti ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della Legge Regionale n. 26/2011, pur essendo stata esperita la procedura per chiamata diretta nominativa o di chiamata nominativa mediante avviso pubblico, la Pubblica Amministrazione procede secondo gli strumenti ordinari previsti dalla normativa vigente per l'assunzione di soggetti disabili alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche limitatamente ai posti che non è

possibile coprire attraverso il citato comma 1 dell'articolo 20 L. R. n. 26/2011.

14. In tutti i casi di cui ai punti 12 e 13 del presente paragrafo non rileva la sopravvenuta presenza nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 20, comma 1, della Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 26.

15. Qualora la Pubblica Amministrazione procedente sia la Regione o la Provincia - essendo il contratto, ai sensi dell'articolo 1321 c. c., "l'accordo di due o più parti" - la convenzione è sostituita con un provvedimento amministrativo che preveda uno specifico programma di assunzioni dei soggetti di cui alla Legge n. 68/1999.

## **2. 4. Modalità di scelta**

1. L'individuazione del/i soggetto/i da assumere ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 26, avviene mediante chiamata nominativa, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 dell'Intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili adottata il 16 novembre 2006 in sede di Conferenza Unificata Stato – Regioni – Città – Autonomie Locali.

2. L'assunzione ai sensi della norma di legge citata al punto precedente, che in ogni caso deve avvenire in conformità alla normativa vigente in materia di accesso al pubblico impiego, è consentita soltanto per le qualifiche e per i profili per i quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo.

3. Successivamente alla richiesta di avviamento - effettuata nell'ambito della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della Legge Regionale n. 26/2011 - l'Ufficio competente, al fine di consentire la scelta nominativa secondo le modalità consentite, trasmette tempestivamente alla Pubblica Amministrazione procedente l'elenco dei soggetti disabili che, alla data della medesima richiesta, o alla data della stipula della convenzione, per la richiesta di avviamento effettuata contestualmente alla trasmissione della proposta di convenzione, risultano in possesso dei requisiti richiesti dal paragrafo 2. 2., lettere a) e b), del presente atto, evidenziando, se presenti, i soggetti che hanno svolto presso la stessa Amministrazione il rapporto di lavoro a tempo determinato previsto dal citato paragrafo 2. 2., lettera b).

4. Nel caso di convenzioni stipulate con la Regione, quest'ultima acquisisce da ciascuno degli Uffici competenti gli elenchi di cui al punto precedente, che saranno integrati in un unico elenco regionale trasmesso alla Pubblica Amministrazione procedente al fine di consentire la scelta nominativa secondo le modalità consentite.

5. Per data della richiesta di avviamento si intende, in tutti i casi ove è prevista, la data di trasmissione della medesima.

6. Trattandosi di assunzioni a tempo indeterminato è obbligatoria la comunicazione preventiva prevista dall'art. 34-bis del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165 secondo quanto stabilito dal Titolo Sesto - Collocamento Obbligatorio L. 68/99 di cui agli Indirizzi Operativi di Riforma del Sistema Pubblico di Mediazione tra Domanda e Offerta di lavoro, così come modificato dalla D.G.R. n.896 del 20 giugno 2011.

7. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente atto si applica, se compatibile, quanto previsto dagli Indirizzi Operativi citati al precedente punto 6.

## **2. 5. Chiamata diretta nominativa**

1. L'assunzione avviene mediante chiamata diretta nominativa (senza selezione) quando, alla data della stipula della convenzione, in riferimento alla richiesta di avviamento effettuata contestualmente alla trasmissione della proposta di convenzione, o alla data delle successive richieste di avviamento, effettuate nell'ambito del programma di assunzione dedotto in convenzione, risulta tra gli iscritti nell'elenco del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999 n. 68, un numero di soggetti, che abbiano svolto presso la Pubblica Amministrazione precedente un rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi del paragrafo 2. 2., lettera b) del presente atto, pari a quello dei posti da coprire.

2. Si procede ai sensi del punto precedente anche quando, alla data della stipula della convenzione, in riferimento alla richiesta di avviamento effettuata contestualmente alla trasmissione della proposta di convenzione, o alla data delle successive richieste di avviamento, effettuate nell'ambito del programma di assunzione dedotto in convenzione, risulta tra gli iscritti nell'elenco del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, un numero di soggetti, che abbiano svolto presso la Pubblica Amministrazione precedente un rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi del paragrafo 2. 2., lettera b) del presente atto, inferiore a quello dei posti da coprire; **la chiamata diretta nominativa è consentita soltanto limitatamente ai suddetti soggetti.**

**3. Nelle ipotesi descritte ai punti 1 e 2 la Pubblica Amministrazione assume i soggetti che hanno svolto presso la medesima un rapporto di lavoro ai sensi del paragrafo 2. 2., lettera b), senza effettuare alcuna selezione.**

4. Per i posti che non è possibile coprire, per qualunque causa, attraverso chiamata diretta nominativa si procede mediante Avviso Pubblico ai sensi del paragrafo 2. 6., punto 1, lettera b), del presente atto, oppure, qualora, alla data della stipula della convenzione, in riferimento alla richiesta di avviamento presentata contestualmente alla trasmissione della proposta di convenzione, o alla data delle successive richieste di avviamento, effettuate nell'ambito del programma di assunzione dedotto in convenzione, non risultino iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, altri soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 20, comma 1, della Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 26, comma 1, si procede in base agli ordinari meccanismi previsti dalla vigente normativa per l'inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili alle dipendenze della pubblica amministrazione.

5. Al fine di procedere alla stipula del contratto di lavoro, la Pubblica Amministrazione precedente chiede ai soggetti individuati in modo diretto sulla base dell'elenco di cui ai punti 3 e 4 del precedente paragrafo 2. 4. di dichiarare, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della richiesta, la disponibilità

all'assunzione e, altresì, di dichiarare in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, entro il medesimo termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della richiesta, il possesso dei requisiti generali richiesti al paragrafo 2. 2., lett. c), del presente atto, che la medesima Amministrazione deve verificare, in sede di controllo, nel rispetto della normativa vigente.

6. Rispetto ai soggetti che hanno dichiarato la propria disponibilità ai sensi del punto precedente e per i quali i sopra citati controlli hanno avuto esito positivo, la Pubblica Amministrazione chiede alla competente Commissione (articolo 1, comma 4, Legge 68/1999) di accertare la permanenza delle condizioni di disabilità secondo i criteri di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13/01/2000 e la compatibilità della residua capacità lavorativa con le mansioni da svolgere.

7. A seguito del positivo riscontro di tutti gli accertamenti di cui sopra, il/i soggetto/i individuato/i in modo diretto (senza selezione) viene/vengono assunto/i nel profilo professionale previsto, previa stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

## **2. 6. Chiamata nominativa mediante Avviso Pubblico**

1. L'assunzione avviene mediante chiamata nominativa in base ad Avviso Pubblico nelle seguenti ipotesi:

a) quando alla data della stipula della convenzione, in riferimento alla richiesta di avviamento effettuata contestualmente alla trasmissione della proposta di convenzione, o alla data delle successive richieste di avviamento, effettuate nell'ambito del programma di assunzione dedotto in convenzione, tra gli iscritti nell'elenco del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, risulta un numero di soggetti, che abbiano svolto presso la Pubblica Amministrazione precedente un rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi del paragrafo 2. 2., lettera b), del presente atto, superiore a quello dei posti da coprire;

b) quando alla data della stipula della convenzione, per i posti da coprire mediante richiesta di avviamento effettuata contestualmente alla trasmissione della proposta di convenzione, o, alla data delle successive richieste di avviamento, effettuate nell'ambito del programma di assunzione dedotto in convenzione, tra gli iscritti nell'elenco del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, non risultano soggetti che abbiano svolto presso la Pubblica Amministrazione precedente un rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi del paragrafo 2. 2., lettera b), del presente atto - ovvero ne risultano in numero inferiore a quello dei posti da coprire, per cui si procede alla chiamata nominativa per Avviso Pubblico limitatamente ai posti che non è possibile coprire mediante chiamata diretta nominativa – risultando, invece, alla medesima data, soggetti che hanno svolto tale tipo di rapporto presso Pubbliche Amministrazioni diverse.

2. Nell'ipotesi di cui al punto 1, lettera a), del presente paragrafo, l'Avviso Pubblico è diretto ad assumere, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 26, per il numero di posti

indicato, soggetti disabili che hanno svolto presso la stessa Pubblica Amministrazione precedente i rapporti di lavoro a tempo determinato previsti al citato art. 20, comma 1.

3. Nell'ipotesi di cui al punto 1, lettera b), del presente paragrafo, l'Avviso Pubblico è diretto ad assumere ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 26, per il numero di posti indicato, soggetti disabili che hanno svolto presso Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio della Regione Basilicata i rapporti di lavoro a tempo determinato previsti al citato art. 20, comma 1.

4. Nelle ipotesi previste alle lettere a) e b) del punto 1 del presente paragrafo la Pubblica Amministrazione trasmette all'Ufficio competente richiesta di avviamento per chiamata nominativa mediante Avviso Pubblico, la quale deve contenere le seguenti indicazioni:

- i motivi per cui si procede mediante Avviso Pubblico;
- il numero dei posti;
- l'espresso riferimento alla convenzione stipulata;
- la modalità della scelta nominativa ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 26;
- il profilo professionale di inquadramento e le mansioni da svolgere;
- i requisiti richiesti ai sensi del paragrafo 2. 2. del presente atto, evidenziando se l'Avviso deve essere destinato soltanto ai soggetti disabili che abbiano svolto presso la medesima Pubblica Amministrazione precedente il rapporto di lavoro di cui al paragrafo 2. 2., lettera b), del presente atto o ai soggetti disabili che abbiano svolto tale rapporto presso Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio delle Regione Basilicata;
- la tipologia di contratto da stipulare (lavoro subordinato a tempo indeterminato);
- l'ambito territoriale di riferimento per la selezione, preliminarmente individuato nella convenzione;
- le modalità di svolgimento della selezione e il contenuto delle prove di idoneità.

5. Nell'ambito delle convenzioni stipulate con la Regione la richiesta di avviamento di cui al punto precedente deve essere inoltrata a quest'ultima.

6. L'Avviso Pubblico deve essere predisposto dalle Province - o dalla Regione, con riferimento alle convenzioni stipulate con quest'ultima - sulla base delle indicazioni contenute nella richiesta di avviamento di cui ai punti 4 e 5.

7. I soggetti che aderiscono all'Avviso Pubblico devono dichiarare al momento della domanda, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti richiesti.

8. Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico.

9. L'Ufficio competente trasmette la richiesta di avviamento e l'Avviso Pubblico all'Ufficio Lavoro e Territorio – Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport della Regione Basilicata.

10. L'Ufficio competente, a cui, in ogni caso, deve essere indirizzata la domanda, effettua i controlli diretti a verificare che i soggetti che hanno aderito all'Avviso Pubblico siano in possesso del requisito dell'iscrizione all'elenco del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999 n. 68

e di quello previsto dal paragrafo 2. 2., lettera b), del presente atto, dichiarati in via sostitutiva in sede di domanda.

11. All'esito delle verifiche effettuate, l'Ufficio competente trasmette alla Pubblica Amministrazione procedente l'elenco, in ordine alfabetico, dei soggetti che hanno aderito all'Avviso Pubblico, rispetto ai quali le succitate verifiche hanno avuto esito positivo, al fine della scelta nominativa dei soggetti da assumere, previo espletamento delle prove di idoneità previste.

12. Oltre alle verifiche di cui al punto 10, l'Ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, effettua i controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese al momento della domanda, con riferimento ai requisiti generali di cui al paragrafo 2. 2., lett. c), del presente atto, e ne trasmette gli esiti alla Pubblica Amministrazione procedente.

13. Nel caso di convenzioni stipulate con la Regione, quest'ultima acquisisce da ciascuno degli Uffici competenti gli elenchi formati ai sensi del punto 11, che saranno integrati in un unico elenco regionale trasmesso alla Pubblica Amministrazione procedente al fine della scelta nominativa dei soggetti da assumere, previo espletamento delle prove di idoneità previste.

14. La Pubblica Amministrazione procedente deve effettuare, nel rispetto della normativa vigente, i controlli diretti a verificare che i soggetti individuati per l'assunzione, che non siano già stati sottoposti a controllo da parte dell'Ufficio competente, posseggano i requisiti generali di cui al paragrafo 2. 2., lett. c), del presente atto, dichiarati in via sostitutiva in sede di domanda.

15. Prima di procedere all'inquadramento in ruolo, la Pubblica Amministrazione procedente comunica i nominativi dei soggetti individuati per l'assunzione - rispetto ai quali i controlli di cui al punto precedente abbiano avuto esito positivo - alla competente Commissione (articolo 1, comma 4, Legge 68/1999) affinché questa accerti la permanenza delle condizioni di disabilità secondo i criteri di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13/01/2000 e la compatibilità della residua capacità lavorativa con le mansioni da svolgere.

16. A seguito del positivo riscontro di tutti gli accertamenti di cui sopra, la Pubblica Amministrazione provvede all'assunzione nel profilo professionale previsto attraverso la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

17. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente documento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo Sesto-Collocamento Obbligatorio L. 68/99 di cui agli Indirizzi Operativi di Riforma del Sistema Pubblico di Mediazione tra Domanda e Offerta di lavoro, così come modificato dalla DGR n.896 del 20 giugno 2011.

## **2. 7. Funzioni e compiti della Regione**

In coerenza con le funzioni di controllo, di vigilanza, di indirizzo e di coordinamento attribuite alla Regione Basilicata dalle Leggi Regionali 8 settembre 1998 n. 29 e 20 luglio 2001 n. 28, gli Uffici competenti

trasmettono all'Ufficio Lavoro e Territorio – Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport della Regione Basilicata le convenzioni stipulate, le richieste di avviamento, gli eventuali Avvisi Pubblici emanati nell'ambito delle medesime convenzioni e le comunicazioni di avvenuta assunzione.

## **2. 8. Priorità**

Il comma 4 dell'art. 20 L. R. 30 dicembre 2011 n. 26 stabilisce che “Gli Enti Pubblici presenti sul territorio della Regione Basilicata, in caso di scoperta delle quote riservate ai soggetti diversamente abili, dovranno attivare in via prioritaria la procedura di assunzione prevista al comma 1, fino ad esaurimento della categoria dei soggetti in possesso dei requisiti ivi previsti”.

Al fine di attuare il criterio prioritario previsto dalla norma citata al comma precedente, le Pubbliche Amministrazioni non possono procedere all'assunzione obbligatoria di soggetti diversamente abili secondo le modalità previste in via ordinaria dalla vigente normativa qualora, alla data della richiesta di avviamento, nelle diverse forme consentite dalla legge, tra gli iscritti nell'elenco del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della legge Regionale 12 marzo 1999, n. 68, risultino soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, comma 1, della Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 26, fino al numero di posti corrispondente al numero di tali soggetti.

## **2. 9. Contributo regionale**

Il contributo previsto dall'articolo 20, comma 2, della Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 26, può essere richiesto dagli Enti Pubblici che hanno proceduto, entro il 31.12.2012, ad assunzioni ai sensi dell'art. 20, comma 1, della medesima legge.

Per ottenere l'erogazione del contributo di cui al comma precedente, gli Enti Pubblici devono presentare, entro novanta giorni dall'assunzione, all'Ufficio Lavoro e Territorio – Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport della Regione Basilicata, Via V. Verrastro, 8 - 85100 Potenza, espressa richiesta corredata della seguente documentazione:

- a) copia conforme all'originale del provvedimento amministrativo con il quale è stata disposta l'assunzione e il relativo impegno finanziario;
- b) copia conforme all'originale del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulato ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione.

## **3. Modalità di attuazione dei commi 3, 5 e 6 dell'articolo 20 L. R. 30 dicembre 2011, n. 26**

### **3. 1. Progetti speciali**

In riferimento ai commi 3, 5 e 6 dell'articolo 20 della Legge Regionale 30 dicembre 2011 n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1669 del 22 ottobre 2008, con la quale la Regione Basilicata ha approvato le direttive attuative dell'art. 47 L. R. n. 20/2008, confermato dall'art. 15 della L. R. n. 31/2008.

In coerenza con l'art. 7 dell'Intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili adottata il 16 novembre 2006 in sede di Conferenza Unificata Stato - Regioni – Città – Autonomie Locali, e conformemente a quanto stabilito dal comma 5 del sopra citato articolo 20 L. R. n. 26/2011, dette direttive devono essere modificate nella parte relativa alla previsione del requisito soggettivo dei lavoratori disabili.

In particolare, il primo punto dell'art. 2 "Elementi generali di riferimento nella predisposizione dei progetti speciali" delle medesime direttive è sostituito dal seguente:

*"la condizione soggettiva, in possesso dei lavoratori diversamente abili destinatari dei progetti speciali, consistente nell'aver svolto, presso le Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio della Regione Basilicata, per la durata di almeno 24 mesi, un'attività di tirocinio con esito positivo o, comunque, attività lavorativa iniziata anteriormente alla data di entrata in vigore (7 dicembre 2006) dell'Intesa sancita il 16 novembre 2006 in sede di Conferenza Unificata Stato – Regioni – Città – Autonomie Locali, anche se completata successivamente;"*.



Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 18-4-12  
al Dipartimento interessato  al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

F. Luongo

